

D.A. n.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
L'Assessore per i Lavori Pubblici

Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7:

VISTO l'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima i soggetti di cui all'art 2, comma 2, lettera a) e cioè:

- l'Amministrazione regionale;
- le Aziende e gli Enti Pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza;
- gli Enti locali territoriali e/o istituzionali e le loro associazioni e consorzi;
- gli Enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza;
- gli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed adottare, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

CONSIDERATO che il comma 12 del medesimo articolo impegna l'Assessore per i Lavori Pubblici a definire, con proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,

lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, sopra individuati, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;

VISTO il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, applicato nell'ordinamento regionale ,ai sensi del comma 2,dell'art.1 della l.r. 02/08/2002 n.7;

VISTA la legge regionale n. 48 del 11 dicembre 1991 avente ad oggetto "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali »;

CONSIDERATO che i suddetti schemi-tipo debbono conformarsi (precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli articoli 14 e 14 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, nonché, agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'osservatorio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art.4 della l.r. 2 agosto 2002 n.7;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori Pubblici del 21 giugno 2000, recante ad oggetto Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U.R.I. 27/6/2000 n. 148);

VISTO il decreto del Ministro dei lavori Pubblici del 4 agosto 2000 recante ad oggetto "Interpretazione autentica del D.M. 21 giugno

2000, n. 5374/21/65", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2000 (G.U.R.I. 29/9/2000 n. 228);

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7;

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

I soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative.

ARTICOLO 2

Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.

1. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge regionale n. 10/1991, e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7,

formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

2. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo art. 10 del presente decreto, sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

3. I soggetti di cui al precedente art. 1 deliberano l'aggiornamento definitivo del programma, l'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, denominato elenco annuale, unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante, (art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7) ed art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, citato in premessa.

4. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, citato in premessa .

ARTICOLO 3

Attività preliminari alla redazione del programma

1. Per la predisposizione del programma i soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto analizzano, identificano e quantificano il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, citato in premessa.

Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda 1, nella quale sono indicate, per le tipologie di intervento e le categorie di opere di cui alle tabelle 1 e 2, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata, il grado stimato di soddisfacimento della domanda, indicato in valori percentuali.

2. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere

soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (art. 14, comma 2, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (art. 19, comma 16, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7), il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7.

3. I soggetti di cui al precedente art. 1 possono comunque inserire nel programma triennale i relativi interventi, ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7.

ARTICOLO 4 Interventi di manutenzione

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla tabella 2. In relazione all'entità del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. Nell'elenco annuale gli interventi di importo superiore a 150.000 euro sono indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi è richiesta la progettazione preliminare (art. 14, comma 6, legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7).

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito dell'aggiornamento per il 2003 del piano di cui al comma 1 i soggetti di cui al precedente art. 1 riepilogano e classificano gli interventi di manutenzione straordinaria di maggior rilievo eseguiti nel corso

dell'anno e avviano la programmazione di quelli da eseguire su fondi per spese di investimento.

ARTICOLO 5

Modalità di redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione, nonché degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.

2. Nella redazione del programma triennale è indicato l'ordine di priorità, in conformità dell'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7:

a) per categoria di lavori (attribuendo specifiche quote delle risorse complessivamente disponibili alle singole categorie);

b) per tipologia di intervento, all'interno di ogni categoria, tenuto presente che, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, sono prioritarie ope legis le seguenti tipologie: manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

ARTICOLO 6

Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti, vengono indicati gli elementi richiesti nelle schede 3, 4, 5 e 6. In particolare nella scheda 5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore. Nelle schede sono anche indicati:

- a) la localizzazione degli interventi;
- b) l'ordine di priorità come definito dall'art. 14, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7;
- c) la codifica dell'intervento, secondo lo schema riportato nella scheda 3A, che comprende anche la classificazione dei soggetti (utilizzata ai fini del presente decreto per l'individuazione della stazione appaltante), recata nelle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 febbraio 2000 - supplemento ordinario n. 33;
- d) stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura finanziaria, nonché dell'andamento della spesa nell'arco del triennio;
- e) stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo.

2. Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 7 è contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell'anno cui l'elenco si riferisce. Sono inoltre indicati: il responsabile del procedimento, l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori, il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera.

3. Gli oneri indicati nell'art. 16, comma 7 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, rientrano nelle somme a disposizione della stazione appaltante.

ARTICOLO 7 Accantonamenti

1. Il quadro delle disponibilità finanziarie del programma tiene conto degli accantonamenti per far fronte alle seguenti esigenze finanziarie:

- a) per accordi bonari di cui all'art. 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, citato in premessa.
- b) per l'esecuzione dei lavori urgenti di cui agli articoli 146 e 147

del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 citato in premessa, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio;

c) per l'esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale.

ARTICOLO 8

Adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. Ove necessario l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

2. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.

3. Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.

ARTICOLO 9

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 4, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione in linea tecnica della progettazione definitiva redatta ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, salvo per i lavori di manutenzione straordinaria, per i quali è sufficiente la redazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art.4.

2. La formulazione annuale è riepilogata nella scheda 7, avendo cura che:

un lavoro sia inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata

la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'Amministrazione nomina, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7);

i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 14, comma 8, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7);

l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990 n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403 e successive modificazioni, (art.14 comma 9, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7);

siano inseriti nell'elenco annuale tutti i lavori che l'amministrazione ritiene di dovere realizzare nel primo anno di riferimento del programma triennale, poiché ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

ARTICOLO 10

Pubblicità del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso

1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa lo schema di programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali, sono resi pubblici prima della loro approvazione, mediante affissione, per almeno 30 giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei

confronti dei soggetti comunque interessati al programma purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente art. 2, comma 2.

2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.

3. Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7.

ARTICOLO 11

Condizioni particolari

1. La condizione di cui al comma 6 dell'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7 affinché un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di una progettazione definitiva) deve essere verificata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.

2. In fase di prima applicazione, la conformità agli strumenti urbanistici dei progetti dei lavori degli enti locali compresi nell'elenco annuale, di cui al comma 8 dell' art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, ove non sussistente al momento dell'approvazione del bilancio, dovrà essere verificata nel corso dell'anno cui si riferisce la programmazione stessa e, comunque, prima dell'avvio della fase di attuazione del programma stesso.

3. Ai sensi del precedente art. 8, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norme di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi.

4. La formazione in più fasi del programma annuale, comporta che l'assolvimento, a carico dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo

coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, degli oneri di informazione o referto previsti nella stessa legge nei confronti dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, di cui all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, e di altre amministrazioni non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività.

5. Resta fermo che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge.

ARTICOLO 12 Pubblicità

1. Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il presente decreto è reso accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito web dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/ avendo cura che il relativo file possa essere utilizzato dagli utenti del sito.

ARTICOLO 13 Applicazione semplificata e aggiornamento

1. In sede di prima applicazione della normativa in parola, la programmazione triennale e l'elenco annuale per il 2003 possono essere elaborati in via semplificata, compilando solo le schede n. 3, 4, 5 e 7.

2. L'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche tenendo in considerazione le eventuali proposte di integrazione e modifica del presente decreto che, i soggetti di cui al precedente art. 1, inviano,

sulla base della concreta esperienza applicativa, entro il 30 marzo di ciascun anno all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

Ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

Palermo, li

L' A S S E S S O R E
(Scammacca della Bruca)

TABELLA 1 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Cod.	DESCRIZIONE
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione ordinaria
07	Manutenzione straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
99	Altro

TABELLA 2 - CATEGORIE DI OPERE

Cod.	DESCRIZIONE
01	Stradali
02	Aeroportuali
03	Ferrovie
04	Marittime lacuali e fluviali
88	Altre modalità di trasporto
05	Difesa del suolo
11	Opere di protezione dell'ambiente
15	Risorse idriche
06	Produzione e distribuzione di energia elettrica
16	Produzione e distribuzione di energia non elettrica
07	Telecomunicazione e tecnologie informatiche
13	Infrastrutture per l'agricoltura
14	Infrastrutture per la pesca
39	Infrastrutture per le attività industriali
40	Alimentazione, commercio e artigianato
31	Culto
32	Difesa del suolo
33	Direzionale e amministrativo
34	Giudiziario e penitenziario
35	Igienico sanitario
36	Pubblica sicurezza
37	Turistico
08	Edilizia sociale e scolastica
09	Altra edilizia pubblica
10	Edilizia abitativa
11	Beni culturali
12	Sport e spettacolo
30	Edilizia sanitaria
90	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
40	studi e progettazioni
41	Assistenza e consulenza
99	Altro

Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, articolo14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7

PROGRAMMA TRIENNALE 200... - 200...

QUADRO DI SINTESI PER CATEGORIE DI OPERE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO (TABELLA1)	Codice	CATEGORIE DI OPERE (TABELLA2)	Codice	FINALITA' E RISULTATI ATTESI (1)	FABBISOGNO ESPRESSO IN VALORI ASSOLUTI (migliaia di euro) (2)	RISORSE DISPONIBILI (migliaia di euro) (3)	GRADO DI SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA % (4)
0		0					
0		0					

(1) Esprimere in via sintetica le finalità dell'intervento ed i risultati attesi dalla realizzazione delle stesso.

(2) Fabbisogno finanziario per soddisfare le esigenze prioritarie.

(3) Finanziamento attribuito.

(4) quantificazione percentuale del risultato conseguito con la realizzazione degli interventi rispetto alle esigenze prioritarie

Nota esplicativa alla scheda 2

Attraverso una ricognizione delle «disponibilità finanziarie» nel triennio, l'Amministrazione determina la quantificazione della capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale necessarie al perseguimento degli obiettivi che intende darsi. In particolare la ricognizione deve riguardare, in relazione alla specificità di ciascuno dei soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettera A, della legge n. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7:

1) le entrate aventi destinazione vincolata per legge - ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

Per i lavori finanziati con risorse aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale prevista dall'art. 31-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;

2) le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo - le spese iscritte nel bilancio di previsione sulla base del programma, finanziate con l'assunzione di prestiti si considerano impegnate per l'ammontare dei prestiti stessi.

Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti la percentuale prevista dall'art. 31-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;

3) le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati - individuazione delle opere suscettibili di gestione economica, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing [art. 37-bis (Promotore) e art. 37-quinquies (Società di progetto) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7;

4) le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili ex art. 19, comma 16, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, nonché quelle acquisibili ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.

Nel programma triennale debbono essere elencati tutti i beni immobili pubblici, suscettibili - previo esperimento di una gara - di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie.

5) Stanziamenti di bilancio: le somme iscritte nel bilancio di previsione annuale sulla base del programma si considerano vincolate per l'intero arco temporale previsto per l'attuazione dei singoli interventi.

6) Altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi (ad esempio: rientri da economie sugli stanziamenti non vincolanti, rientri derivanti da residui dell'anno precedente).

7) le quote da accantonare per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7, nonché per gli eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori, sono pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma (art. 12 D.P.R. n. 554/1999) applicato nell'ordinamento regionale ai sensi del comma 2, dell'art. 1 della l.r. 02/08/2002, n. 7.

Possono altresì essere previste, tra gli accantonamenti, le eventuali quote di riserva per gli interventi di urgenza e per la esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale.

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7
PROGRAMMA TRIENNALE 200.. - 200...

CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO

CODICE AMMINISTRAZIONE	TIPOLOGIA OPERE	CATEGORIA OPERE	CODICE REGIONE	PROGRAMMA TRIENNALE	PROGRAMMA ANNUALE	PROGRESSIVO

1) Codice amministrazione

Cfr. Classificazione dei soggetti recata dalle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 supplemento ordinario n. 33

6 cifre

2) Tipologia di intervento - vedi tabella 1 allegata al presente decreto

2 cifre

3) Categoria di opere - vedi tabella 2 allegata al presente decreto

2 cifre

4) Codice Regione ISTAT

2 cifre

5) Programma triennale

Prime due cifre del primo anno di riferimento

Es. programma triennale 2001-2003 - cod. 01

2 cifre

6) Programma annuale: inserimento ml - risposte di tipo SI/NO

Se è inserito cod. 1

Se non è inserito cod. 0

1 cifra

7) Numerazione progressiva per categorie di opere

4 cifre

Scheda 5

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7

PROGRAMMA TRIENNALE 200... - 200...

Codice identificativo intervento vedi scheda 3A	Problematiche di ordine urbanistico territoriale		Problematiche di ordine ambientale e paesistico		Riferimenti legislativi e attuativi della pianificazione di settore	ALTRO
	Conforme (A)	Azioni da intraprendere	Conforme (B)	Azioni da intraprendere		

In sede di prima applicazione del presente decreto va indicata la conformità dell'intervento compilando le colonne A e B

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 12 nel testo coordinato con le norme della l.r. 2/8/2002, n. 7

SCHEDA 7

PROGRAMMA TRIENNALE 200... - 200...

Elenco annuale 200...

Codice identificativo intervento del programma triennale (vedi scheda 3A)	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Responsabile del procedimento	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (in migliaia di euro)	Somme a disposizione dell'amministrazione, comprensive degli oneri per i piani di sicurezza (in migliaia di euro)	Effettivo utilizzo dell'opera (1)	
					trimestre	anno

(1) Data presunta dell'effettivo utilizzo dell'opera